



PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica Settore Viabilità

Prot. n° 0019524 20 SET. 2024



Matera li, 20 SET. 2024

OGGETTO: Avviso ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni situati lungo le Strade Provinciali, relativo alla regimazione delle acque di scolo dei terreni e degli accessi situati lungo le SS.PP.

Allegati n.-1-

Ai SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MATERA

All'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI BASILICATA

PEC: basilicata@pec.coldiretti.it

All'ASSOCIAZIONE CONFAGRICOLTURA BASILICATA

PEC: confagricolturabasilicata@pec.basilicatanet.it

Al Comando di POLIZIA PROVINCIALE – SEDE

All'UFFICIO STAMPA – SEDE

All' A.C.Z. SILLETTI GIUSEPPE – SEDE

All' A.C.Z. MONTANARO VINCENZO – SEDE

All' A.C.Z. PACIULLI VINCENZO – SEDE

All' A.C.Z. LUBERTO FILIPPO – SEDE

All' A.C.Z. FINAMORE SERAFINO – SEDE

Al Geom. DISISTO BIAGIO – SEDE

All' Ing. PELLEGRINO FRANCESCO – SEDE

Al Geom. BRUNO VINCENZO – SEDE

E p.c.: Alla Prefettura di MATERA

PEC: protocolloprefmt@pec.interno.it

E p.c.: al Sig. Presidente della Provincia di MATERA

Geom. Emanuele Pilato – SEDE

E p.c.: al Segretario Generale della Provincia di MATERA

Dott.ssa Maria Angela Ettore – SEDE

Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia dell'ORDINANZA n. 33 del 19.09.2024 emessa da questa Amministrazione.

Si invitano i Comuni in indirizzo a pubblicare l'Ordinanza n. 33 del 19.09.2024 all'Albo Pretorio.

Il Funzionario di E.Q.
Geom. Pietro Rinaldi

.....



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Pasquale Morisco

.....

20/09/2024

20/09/2024





PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica Settore Viabilità



Prot. n° 0019524

Matera lì, 20 SET. 2024

20 SET. 2024

OGGETTO: Avviso ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni situati lungo le Strade Provinciali, relativo alla regimazione delle acque di scolo dei terreni e degli accessi situati lungo le SS.PP.

ORDINANZA n. 33 del 19/09/2024

IL DIRGENTE DELL'AREA TECNICA

ACCERTATO che, durante le precipitazioni meteorologiche, si verificano fenomeni meteorologici estremi anche con sversamento di terreno di varia natura proveniente dai campi e dagli accessi posti in adiacenza delle Strade Provinciali, le cui sedi sono ricoperte di fango e melma, con conseguenti criticità che si ripercuotono sulla viabilità;

CONSIDERATO che tali situazioni costituiscono fonte di rischio per i fruitori delle infrastrutture stradali, in quanto vi è difficoltà nel provvedere tempestivamente alla rimozione del pericolo, stante l'estensione della rete stradale e l'insidia costituita dalla presenza del materiale;

RILEVATO che i citati fenomeni sono in massima parte causati dall'omessa o dall'inadeguata regimentazione delle acque di scolo, nonché dalla scorretta esecuzione di lavori di aratura dei campi, che sono spesso estesi sino ai margini delle strade e talvolta intralciano il regolare flusso dei corsi d'acqua, circostanze che, in caso di piogge improvvise e consistenti, provocano lo sversamento incontrollabile ed estremamente rapido di materiale solido sulla sede stradale;

ACCERTATO che la stessa conduzione dei terreni, ove si adottino le "buone pratiche agricole" classificate da norme comunitarie, è costituita da azioni idonee a salvaguardare l'erosione e il dilavamento del suolo, nonché da operazioni -da effettuare soprattutto durante l'aratura e la semina- per garantire la regimentazione delle acque, la cui carenza può generare danni e configurare il c.d. "pericolo di disastro";

DATO ATTO che la normativa in materia idraulica e lo stesso Codice della Strada (di cui agli artt.15, 29, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n.285/1992), obbligano i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, frontisti alla rete viaria, a mantenere la stabilità idrogeologica e l'efficienza idraulica dei propri terreni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 5 comma 3° e l'art. 6 comma 4°, nonché l'art.6 comma 4 lettera b) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di procedere agli interventi di manutenzione o ripristino di fossati, scoli, fossette e collettori costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di detriti o materiali, compresa la vegetazione infestante, con ripristino della sezione idraulica originaria, all'adeguamento delle pendenze ed alla rimozione di intralci al naturale deflusso delle acque, ribadendo l'assoluto divieto di scaricare le acque provenienti dai campi sulle strade provinciali;
- ai conduttori di seminativi posti in adiacenza e a monte di strade provinciali aperte al traffico, di realizzare due solchi acquai, l'uno parallelo al ciglio stradale alla distanza di 1,50 metri dalla scarpata o dalla zanella (fosso di guardia), nonché ogni intervento necessario finalizzato ad evitare lo scarico di materiale sulla sede stradale. Qualora dall'inadempienza delle suesposte disposizioni derivi pericolo alla pubblica sicurezza e incolumità, ovvero in caso di inadempienza a seguito di diffida, si procede all'esecuzione d'ufficio anche senza preavviso, con spese a carico dell'inadempiente;
- ai medesimi soggetti di cui al precedente punto, di effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia inerbita di rispetto, nei pressi della strada provinciale, larga almeno 1,5 metri;
- ai titolari di accessi posti a monte delle strade provinciali aperte al traffico con uscita diretta sulle stesse, la sistemazione idraulica dei percorsi d'immissione mediante la realizzazione di canalette trasversali, al fine di evitare l'afflusso di acqua e il trasporto di detriti.


COMUNICA

- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato;
- in caso di danni al demanio stradale causati dall'inottemperanza alla presente Ordinanza, le spese di riparazione e ripristino dei luoghi sono addebitate agli inadempienti, che rispondono altresì anche penalmente in caso di danni a persone o a cose.

Gli agenti della Polizia Provinciale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, contro la quale è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.285/92 entro sessanta giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. n.495/92, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dell'art.2 della Legge n.1034/71.

La presente Ordinanza è affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per trenta giorni, nonché trasmessa agli Agenti Capi Zona della Provincia, alla Polizia Provinciale ed alle Forze dell'Ordine provinciali per l'attuazione ed il controllo, alle associazioni di categoria del settore agricolo ed ai Comuni della Provincia di Matera per darne massima diffusione, alla Prefettura di Matera, al Presidente ed al Segretario Generale di questo Ente per opportuna conoscenza.


Il Funzionario di E.Q.
Geom. Pietro Rinaldi



.....



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Pasquale Morisco



.....

